

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **RICCIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1962

Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti

ONOREVOLI SENATORI. — È risaputo che gli Enti autonomi portuali, Enti di diritto pubblico, non hanno fini di lucro, in quanto sono preposti alla gestione di beni demaniali e di servizi portuali che sono di competenza dello Stato; e tale gestione essi esercitano per conto dello Stato e sotto il diretto suo controllo esercitato dal Ministero della marina mercantile per quanto attiene alla direzione tecnica dei servizi, dal Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene alle opere portuali, e dal Ministero del tesoro per quanto attiene alla parte economico-finanziaria. È perciò che, in un cinquantennio, i detti enti mai sono stati assoggettati nè ad imposta di ricchezza mobile categoria *B* nè a quella sulle società (legge 6 agosto 1954, n. 603).

Negli ultimi tempi peraltro è sorto in giurisprudenza nonchè negli uffici accertatori e impositori qualche dubbio sulla assoggettabilità a ricchezza mobile degli azanzi di gestione di tali enti nonostante che essi debbano per legge essere investiti in costruzioni, miglioramenti e manutenzioni di opere ed attrezzature portuali, onde è opportuna, anzi necessaria, una disciplina chiara e pre-

cisa di tali avanzi in rapporto alla detta esenzione.

Lo Stato istituendo nei principali porti nazionali appositi Enti autonomi, infatti si è preoccupato di assicurare localmente la massima agilità e prontezza nel decidere e realizzare le spese e gli investimenti necessari per il miglioramento dei porti. A tale scopo ha dato a tali Enti l'incarico di amministrare e disporre direttamente ed obbligatoriamente di determinate entrate, derivanti dall'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di proprietà dello Stato stesso ed insistenti sul territorio di giurisdizione dell'Ente.

Così facendo lo Stato ha voluto che le entrate degli Enti portuali, dopo la copertura delle spese della gestione ordinaria, e cioè i così detti avanzi di gestione, dovessero per legge essere investite in nuove opere ed attrezzature delle quali i nostri porti hanno tanta necessità, specie nell'attuale congiuntura politico-economica, con l'avvento del M.E.C., per non rimanere arretrati rispetto agli altri empori marittimi europei.

Lo Stato avrebbe potuto, nell'istituire gli E.A.P., anche avocare direttamente a sè gli avanzi di gestione, ma avrebbe dovuto contemporaneamente fornire i fondi per i necessari investimenti di attrezzature e servizi, il che non ha fatto per mantenere più agile e pronta la procedura relativa (autonomia dell'ente anche se controllata).

Pertanto norme tassative, relative alla destinazione degli avanzi di gestione, escludono ogni fine di lucro da parte degli Enti portuali, intesi soltanto ad assolvere compiti di pubblica utilità (incremento dei traffici) e ad accrescere nel raggiungimento di tali fini, un patrimonio non proprio, ma esclusivamente dello Stato, di cui gli Enti hanno un temporaneo esercizio.

Infatti detti Enti hanno una vita limitata ed hanno l'obbligo, all'atto della loro cessazione, di restituire allo Stato tutto il patrimonio avuto in consegna, nonchè le opere eseguite e i residui dei loro fondi.

Risulta evidente che ogni destinazione anche se fiscale, dei detti avanzi, diversa da

quella sopra richiamata, da un canto frustrerebbe le ragioni essenziali di vita degli Enti stessi, neutralizzandone le finalità propulsive; dall'altro decurterebbe in maniera sensibile le loro disponibilità finanziarie, le quali per legge non possono avere, come si è detto, altra destinazione se non quella del miglioramento dei beni e dei servizi portuali, il che è anche in stretta relazione coi costi dei servizi portuali e quindi col movimento dei relativi traffici che tanto peso hanno nell'economia nazionale.

È ovvio poi che i menzionati avanzi di bilancio, non possono ricondursi ad alcuna accezione giuridica di « reddito », sempre che siano stati o siano reimpiegati, come per legge, in opere di pertinenza dello Stato, venendo a mancare il presupposto medesimo della tassabilità.

Si ritiene pertanto opportuno disciplinare la materia, sottoponendo al vostro esame e alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il reddito degli enti autonomi portuali preposti alla gestione dei patrimoni demaniali dei porti marittimi e dei servizi portuali non è assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento e manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato «avanzi di gestione» da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria *B* nell'esercizio nel quale è avvenuta la utilizzazione.

**Art. 2.**

Il reddito conseguito dalle aziende istituite presso le Capitanerie dei porti marittimi che gestiscono mezzi meccanici e magazzini di pertinenza demaniale non è as-

soggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*.

**Art. 3.**

Gli enti e le aziende di cui agli articoli 1 e 2 sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che alla loro costituzione abbiano concorso esclusivamente enti pubblici.

**Art. 4.**

Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Restano salvi gli accertamenti già comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad abbandonare il recupero di crediti per imposte non riscosse, purchè risulti che nell'esercizio al quale è riferito detto credito il reddito sia stato destinato in conformità all'articolo 1 e nei limiti di tale destinazione.

**Art. 5.**

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.